



COMUNE di PADOVA

OGGETTO: Provvedimento ex art.50 c.5 D.Lgs. 267/2000 finalizzato all'adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale dei principali lungargini cittadini.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del comune di Padova;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Padova n. 3674/2020 Area II del 17 marzo u.s. con la quale si raccomanda di valutare in concreto la possibilità di garantire la scrupolosa osservanza delle misure igienico sanitarie descritte, adottando adeguati e proporzionali provvedimenti a tutela dell'incolumità anche per interdire l'accesso ad aree verdi, parchi pubblici, piste ciclabili "et similia" qualora l'afflusso di persone in tali aree determini un affollamento non consentito e l'inevitabile violazione delle misure igienico sanitarie.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni giunte da più parti (privati cittadini, organi di informazione, gruppi di pressione) evidenziando la presenza di numerose persone ed il formarsi di affollamenti favoriti anche dalle particolari e favorevoli condizioni climatiche stagionali lungo gli argini comunali denominati:

- Lungargine Scaricatore,
- Lungargine Codotto Maronese,
- Lungargine Terranegra,
- Passeggiata "Cammino dei Giusti nel Mondo",
- Lungargine san Gregorio,
- Lungargine del Piovego,
- Viale Colombo,
- Lungargine Boschetto,
- Argine Sinistra Brentella,
- Lungargine dei Barcari,
- Passeggiata Miolati,
- Passeggiata Cammillotti.

APPURATA la veridicità di tali segnalazioni, dal riscontro di controlli e sopralluoghi posti ripetutamente in atto dalla Polizia Locale, e che la frequentazione delle predette località si mantiene costante nell'arco giornaliero e settimanale, con punte elevate anche di centinaia di persone intente a camminare e correre nello svolgimento di attività motorie o sportive o nell'atto di condurre cani a passeggio al fine dell'espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale,

RITENUTO che per la situazione in esame sussistano il requisito di:

- contingibilità, in quanto la potenzialità del pericolo è di carattere eccezionale e non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi,
- urgenza per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 10 del 12/03/2020 avente ad oggetto "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura temporanea dei parchi di Padova;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione del transito a veicoli e pedoni lungo i predetti percorsi, salvo il diritto di accesso alla propria abitazione da parte dei frontisti e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro, sino al cessare dello stato di emergenza epidemiologica, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 8 marzo 2020 sopra indicato;

DATO ATTO di aver sentito in data odierna la Prefettura di Padova in merito al contenuto del presente provvedimento;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000,, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

ORDINA

1) fino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica, l'interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati:

- Lungargine Scaricatore,
- Lungargine Codotto Maronese,
- Lungargine Terranegra,
- Passeggiata "Cammino dei Giusti nel Mondo",
- Lungargine san Gregorio,
- Lungargine del Piovego,
- Viale Colombo,
- Lungargine Boschetto,
- Argine Sinistra Brentella,
- Lungargine dei Barcari,
- Passeggiata Miolati,
- Passeggiata Cammillotti;

2) di consentire il transito esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l'accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro,

3) di escludere dai divieti previsti dal presente provvedimento le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione Civile.

INCARICA

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, in via prioritaria, di provvedere a verificare il rispetto del divieto stabilito avvalendosi, qualora se ne ravvisi la necessità, del personale del Gruppo Volontari di Protezione Civile ai fini della diffusione del contenuto del presente provvedimento alla cittadinanza.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L D. Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro, con la possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 50,00, rimanendo impregiudicati gli eventuali effetti penali nel caso in cui il fatto integri anche la violazione, ex art. 650 c.p., delle disposizioni del DPCM dell'8 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

INFORMA

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.
- Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova ed alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l'eventuale applicazione da parte degli organi di polizia statale.

IL SINDACO
Sergio Giordani